

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARO, ARDICA, BECCHETTI, BENEDETTI VALENTINI, BERGAMO, BORTOLOSO, CARLESIMO, CACCAVALE, CASCIO, CHIESA, COLLAVINI, DELLA VALLE, FRAGALÀ, LAVAGNINI, LEONARDELLI, LIOTTA, LUCHESE, MARTUSCIOLO, MEOCCI, ODORIZZI, PERETTI, PIACENTINO, PINTO, PIVA, SIGONA, TARDITI, TRAVAGLIA,

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti
i segretari dei comuni e delle province

Presentata il 3 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge concernente le figure del segretario comunale e provinciale nasce dall'esigenza di dare una fattiva risposta al dibattito che la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha sollevato. Dibattito animato ed arricchito dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ed in particolare dall'Associazione nazionale dei comuni delle regioni del Nord Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia), che ha organizzato un incontro a Verona in cui è stata avanzata la proposta di istituire la figura per il comune e la provincia di segretari *manager*.

La figura del segretario del comune e della provincia è stata investita in modo particolare dai processi riformatori promossi dai provvedimenti legislativi che

hanno ridisegnato l'assetto istituzionale degli enti locali e che hanno stabilito nuovi principi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni in genere. Le modificazioni apportate dal legislatore all'ordinamento ed alle competenze degli organi politici hanno altresì inciso profondamente sul loro rapporto con gli organi amministrativi degli enti locali, cui spettano la cura, la gestione e la responsabilità concreta degli affari.

Le innovazioni sono state profonde e radicali. I consigli comunali e provinciali, anzitutto, hanno perduto le funzioni gestionali di organi a competenza generale, che precedentemente detenevano ed esercitavano in base al vecchio testo unico della legge comunale e provinciale, mentre hanno visto precisata e consolidata la loro

diversa funzione di organi preposti alla determinazione dell'indirizzo politico generale dell'ente ed al controllo sulla congruità e coerenza della concreta azione amministrativa rispetto a tale indirizzo. I sindaci ed i presidenti delle province, invece, con la legittimazione conferita loro dall'elezione diretta hanno acquisito la responsabilità generale dell'amministrazione dell'ente, prima suddivisa fra i diversi organi.

All'assunzione di tale diretta responsabilità da parte dei sindaci e dei presidenti delle province si è accompagnata la competenza per la nomina, non solo degli assessori (loro collaboratori diretti), e dei rappresentanti del comune o della provincia presso altri enti, ma anche dei dirigenti e funzionari che, insieme ai collaboratori esterni, costituiscono lo *staff* amministrativo.

Al rafforzamento dell'esecutivo degli enti locali, simboleggiato dal nuovo ruolo assunto da sindaci e presidenti di provincia, fa da contraltare l'indirizzo legislativo, promosso dalla legge n. 142 del 1990 e consolidato dalle generali formulazioni del successivo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha sancito la rigorosa separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di concreta gestione degli affari, riservando la prima agli organi politici e la seconda ai dirigenti e responsabili dei servizi. Questi ultimi, oltre le tradizionali forme di responsabilità, rispondono ora dei risultati del loro operato all'organo che li ha nominati (sindaco o presidente della provincia), che può rimuoverli dall'incarico.

Tale separazione risponde anzitutto all'esigenza di assicurare meglio la legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione, che postula la distinzione fra l'azione di governo (che negli enti locali si colloca appunto al livello del sindaco o del presidente della provincia e delle giunte) e quella dell'amministrazione, che, pur se finalizzata all'attuazione dell'indirizzo politico, deve esplicarsi nel rispetto delle regole dell'ordinamento e di naturali canoni di ragionevolezza e di equilibrio.

Non solo. La separazione tra funzione politica e funzione amministrativa risponde anche all'esigenza di assicurare il rispetto

dell'ulteriore principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, che richiede la distinzione delle sfere di responsabilità e, quindi, di autonomia operativa, che a sua volta esige, per essere effettiva, un certo grado di disponibilità delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per raggiungere gli obiettivi che sono stati imposti.

L'attuazione del principio d'ordine che vuole separate la funzione politica e quella amministrativa presso gli enti locali ha determinato, fin dalle prime esperienze, delicate problematiche, soprattutto in relazione alla prevedibile esigenza di garantire adeguati elementi di raccordo e di sutura fra l'apparato politico e quello amministrativo, che deve recepire gli obiettivi e le linee-guida dell'indirizzo politico per poter poi agire conseguentemente.

Non sembra contestabile che la scelta dell'attuale ordinamento sia stata quella di affidare tale delicata funzione di raccordo e di coordinamento, equivalente ad una vera e propria direzione generale, al segretario comunale o provinciale, che ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge n. 142 del 1990 deve, infatti, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività. Ciò significa che compete anzitutto al segretario, prima che ad ogni altro dirigente dell'ente locale, recepire gli obiettivi e le linee di indirizzo politico-amministrativo trasmesse dal sindaco o dal presidente della provincia e garantirne la corretta applicazione ed attuazione da parte dei dirigenti e responsabili dei servizi, svolgendo nell'ambito dell'amministrazione locale le funzioni che, presso l'amministrazione statale, sono riservate dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ai dirigenti di massimo livello.

La legge n. 142 del 1990, se ha conferito al segretario comunale e provinciale la delicata e cruciale funzione di cui si è detto, ha però solo intuito, senza risolverle, le delicate problematiche organizzative conseguenti, perpetuando l'ordinamento previgente che discendeva da una diversa logica ed impostazione organizzativa. In particolare, la legge ha conservato al segretario la qualifica di funzionario dello Stato

tanto da far presumere che l'albo di nuova istituzione, pur previsto dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, altro non fosse che una mera rivisitazione del vecchio tradizionale ruolo, diversamente denominato.

Infatti, non è davvero sufficiente attribuire al segretario la funzione nominale di direzione generale dell'ente locale, genericamente definita dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, ove non si riconsideri anche, radicalmente, la tipologia del suo rapporto di servizio. Tale preventiva considerazione ha trovato specifico riscontro e conferma nelle riflessioni condotte sulle prime concrete esperienze di funzionamento del nuovo ordinamento, specialmente presso gli enti locali in cui ha già avuto attuazione il nuovo sistema dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Al segretario funzionario statale è mancata sovente la piena ed incontestata legittimazione che l'esercizio delle funzioni dirigenziali al massimo livello necessariamente richiede. Ove non si indulga in improbabili quanto transitorie soluzioni di compromesso, si deve ammettere che la soluzione del problema esige chiarezza. Il segretario-direttore generale, che deve farsi interprete e garante dell'indirizzo espresso dalla funzione politica consegnatogli dal sindaco o dal presidente della provincia, pur nell'indispensabile rispetto delle regole dell'ordinamento, può mutuare la legittimazione che deve dare forza alla sua azione, nel duplice rapporto verso gli organi politici e verso gli organi tecnico-amministrativi, soltanto dalla nomina diretta da parte del sindaco o del presidente della provincia, a loro volta legittimati direttamente dal corpo elettorale.

La nomina diretta deve conseguire ad una scelta fiduciaria e quindi necessariamente discrezionale, che non può essere però arbitraria, perché troppo delicata e qualificata è la funzione che il prescelto deve assolvere, per assicurare l'efficiente e corretto funzionamento della macchina amministrativa. La possibile arbitrarietà va esclusa garantendo anzitutto il livello di professionalità dei segretari, con l'introdu-

zione di un rigoroso sistema di abilitazione all'esercizio della funzione, che possa garantire loro il prestigio necessario ad operare nel rispetto delle regole generali dell'ordinamento.

L'introduzione dei suddetti nuovi principi di organizzazione della figura e del ruolo dei segretari richiede, anzitutto, la modifica dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, che va disposta in modo espresso in conformità al comma 3 dell'articolo 1 della stessa legge, e poi quella degli articoli 36 e 53, anche per comprensibili esigenze di coordinamento normativo. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'integrale sostituzione dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, riservando alla potestà regolamentare del Governo, da esercitarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nello stesso articolo.

Il comma 1 del novellato articolo 52 prevede preliminarmente la soppressione del riferimento alla qualifica di funzionario dello Stato e la conferma di un albo professionale della categoria nazionale ma ad articolazione regionale.

La novità fondamentale è contenuta nel comma 2, che stabilisce il principio per il quale i sindaci ed i presidenti della provincia acquisiscono la potestà di procedere alla nomina diretta del segretario, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal loro insediamento mediante la stipulazione di un apposito contratto a tempo determinato, di durata pari a quella del loro mandato. Il termine di quarantacinque giorni assegnato al sindaco ed al presidente per il conferimento dell'incarico è fissato in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per le nomine e le designazioni di competenza degli stessi organi. Il contratto sarà di diritto pubblico in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 della stessa legge per il personale dirigenziale, e quindi con subordinazione gerarchica e con i necessari riflessi sul piano previdenziale ed assicurativo.

Il comma 3 precisa che l'iscrizione all'albo abilita genericamente i segretari allo svolgimento delle funzioni di cui al capo II del decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla dirigenza statale, oltre a quelle previste dalla stessa legge o da altre disposizioni normative, rimettendo peraltro all'autonomia statutaria la determinazione delle funzioni che si intende concretamente attribuire al segretario del singolo ente. Tale rinvio consegue naturalmente alla necessità di coordinare i contenuti funzionali della figura del segretario con le caratteristiche organizzative dell'amministrazione di ogni singolo ente. Coerentemente con la funzione di direzione generale, il comma 4 responsabilizza il segretario per i risultati della gestione.

Il comma 5 conserva al segretario le funzioni più tradizionali relative all'assistenza agli organi collegiali ed alla potestà rogatoria.

Il comma 6 detta principi in ordine alla determinazione del trattamento economico da attribuire al segretario, che non dovrà avere misura inferiore a quella definita dalla contrattazione collettiva. La novità di rilievo riguarda invece la possibilità per l'ente locale di attribuire al segretario, nei limiti minimi e massimi stabiliti dal competente organismo regionale di gestione dell'albo, trattamenti accessori proporzionati all'importanza e delicatezza delle funzioni e responsabilità attribuite. Il miglioramento del trattamento economico compenserà la perdita della stabilità del rapporto con il singolo comune, che verrà regolato da contratto a tempo determinato, ferma restando la garanzia di un trattamento minimo.

Il comma 8 stabilisce i contenuti del regolamento governativo, indicando i principi fondamentali ed i criteri cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della potestà regolamentare. In particolare, prevede:

la suddivisione dell'albo in sezioni di qualificazione professionale, con una sezione speciale da riservare ai segretari a disposizione, i quali possono venir utilizzati per incarichi diversi, percependo in

ogni caso, anche in assenza di incarico, il trattamento economico minimo stabilito dal contratto collettivo a carico del fondo nazionale alimentato dai diritti di segreteria;

il contingentamento delle diverse sezioni, per proporzionare il numero degli iscritti alle esigenze di dotazione degli enti locali e degli altri servizi cui i segretari potranno venir applicati;

le modalità di prima iscrizione all'albo, richiedendo un esame per l'ammissione ad un apposito corso-concorso ed un periodo di tirocinio pratico per coloro che acquisiscono l'abilitazione;

le modalità per il passaggio alle sezioni superiori, prevedendo, per quella superiore all'iniziale, la possibilità di accesso attraverso un corso selettivo di perfezionamento con esame finale, aperto anche ai dirigenti con adeguata anzianità di servizio, ai professionisti iscritti all'albo, nonché ai dirigenti di aziende private che abbiano maturato adeguata esperienza professionale;

le modalità di svolgimento dei corsi-concorsi per l'iscrizione all'albo e dei corsi selettivi di perfezionamento per il passaggio alla sezione superiore, affidando alla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, anche articolata regionalmente, il compito di curare la formazione ed il perfezionamento dei segretari comunali e provinciali;

l'iscrizione di diritto all'albo dei segretari comunali e provinciali in servizio, ai quali è data comunque dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 2 la facoltà di optare fra l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo, ai fini del trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche;

le modalità per la gestione dell'albo, che sarà affidata ad un organismo centrale presso il Ministero dell'interno, con compiti di indirizzo e controllo, e ad organismi regionali presieduti dai commissari di governo e composti per metà da componenti designati dalle organizzazioni delle auto-

nomie e per l'altra metà da segretari comunali e provinciali, con compiti propriamente gestionali.

Al regolamento è demandata anche la disciplina dei processi di mobilità dei segretari fra le articolazioni regionali dell'albo.

Infine, allo scopo di incentivare forme di convenzionamento, il regolamento dovrà determinare la misura dei contributi straordinari da corrispondere ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Il comma 9 garantisce ai segretari che restino momentaneamente sprovvisti di incarico l'attribuzione, con il relativo onere a carico del fondo dei diritti di segreteria, del trattamento economico unico. Il regolamento governativo dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Di particolare rilievo è la previsione dell'incompatibilità fra l'incarico di segretario e gli incarichi presso partiti politici, a garanzia dell'imparzialità della funzione.

Le modifiche allo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali derivanti dai principi contenuti nella presente proposta di legge sono di portata tale da giustificare la previsione di una disciplina transitoria, che consenta ai segretari in servizio, che non intendano assumere i carichi di responsabilità connessi al nuovo ordinamento, di transitare in altri rami della pubblica amministrazione, mediante processi di mobilità, ovvero di essere collocati in quiescenza usufruendo di specifici incentivi per il pensionamento anticipato.

In particolare, l'articolo 2 della presente proposta di legge riconosce ai segretari la facoltà di richiedere l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo per ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento, oppure il collocamento a riposo usufruendo di un meccanismo di pensionamento anticipato, che dovrà essere naturalmente coordinato con la prevista legge in materia di riordinamento organico dei sistemi previdenziali.

Per rendere effettivo il processo di mobilità, è stato previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, con la sola esclusione delle regioni, di riservare il 50 per cento dei posti di livello dirigenziale disponibili.

È comunque previsto che fino all'attuazione della mobilità il segretario continui a prestare servizio presso l'ente di appartenenza.

4. L'articolo 3 della presente proposta di legge modifica l'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, relativo ai pareri obbligatori sulle proposte deliberative del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Dei tre pareri previsti, tecnico, contabile e di legittimità, sono stati mantenuti quello di regolarità tecnica che è rivolto ad accertare la rispondenza o meno del contenuto della deliberazione alle regole tecniche che presiedono alla buona, corretta ed efficiente gestione della specifica materia, e quello di regolarità contabile, che riguarda gli aspetti economico-finanziari dell'atto, mentre è stato eliminato quello di competenza del segretario, relativo alla legittimità della proposta deliberativa.

Infatti, la nuova configurazione data dalla proposta di legge alla figura del segretario, come quella di un vero e proprio libero professionista, iscritto ad un apposito albo in seguito all'accertamento di specifici requisiti ed assunto dal sindaco o presidente della provincia con contratto a termine, è del tutto inconciliabile con il mantenimento in capo a questo soggetto della funzione di rendere il parere di legittimità sulle proposte deliberative: questa funzione, ancorché consultiva e non certo di controllo, non può ritenersi compatibile con la nuova posizione del segretario-direttore generale dell'azienda comune o provincia a cui fanno carico le responsabilità gestionali rispetto agli obiettivi programmati a livello politico.

Tuttavia, « il nuovo » segretario mantiene la titolarità della funzione consultiva a supporto dell'azione deliberativa dell'ente, come previsto dal novellato comma 5 dell'articolo 52 della legge n. 142 del

1990. In ogni caso, per il parere tecnico e per quello contabile è stato eliminato l'improprio riferimento alla responsabilità, la cui sottolineatura è oggi fonte di tensione non compatibile con la serenità che deve caratterizzare l'esercizio della funzione consultiva.

Ed è proprio per sottolineare la natura consultiva che detti pareri vengono ad assumere nel processo formativo della volontà degli organi collegiali, che la proposta di legge introduce l'obbligo per il funzionario responsabile che esprima una valutazione negativa di suggerire, ove possibile, le diverse soluzioni praticabili per perseguire il risultato voluto.

La proposta di legge precisa poi che la motivazione dei pareri è richiesta solo per quelli sfavorevoli, esentando implicitamente da detto obbligo quelli positivi.

L'articolo 4 modifica il comma 5-ter dell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, aggiunto dall'articolo 13 della legge n. 81 del 1993 sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, prevedendo il coinvolgimento del segretario nel procedimento di nomina dei dirigenti da parte del sindaco, e ciò in analogia a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 29, che, all'articolo 19, prevede che al conferimento degli incarichi dirigenziali il Ministro provveda su proposta del dirigente generale.

5. Il provvedimento legislativo in esame comporta spese a carico della finanza pubblica:

per gli incentivi economici da trasferire ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti che decidano di associarsi per il servizio del segretario;

per assicurare il trattamento economico minimo ai segretari che restino momentaneamente sprovvisti di incarico;

per permettere il pensionamento anticipato ai segretari, in servizio al momento della prima applicazione della nuova normativa che optino per il collocamento a riposo.

L'articolo 5 pone tali oneri a carico del fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Per assicurare al fondo la dotazione necessaria, è stato previsto, oltre all'ampliamento della potestà rogatoria del segretario, il raddoppio dal 10 al 20 per cento della percentuale dei diritti di segreteria da trasferire al fondo stesso e l'inclusione in questa percentuale anche dei diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, attualmente di spettanza esclusiva degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Segretari dei comuni e delle province).

1. L'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — *(Segretari dei comuni e delle province)* — 1. Il comune e la provincia hanno un segretario, iscritto in apposito albo nazionale articolato su base regionale.

2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il sindaco ed il presidente della provincia conferiscono l'incarico di segretario ad un iscritto all'albo di cui al comma 1, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.

3. I segretari iscritti all'albo di cui al comma 1 sono abilitati a svolgere le funzioni di direzione generale del comune o della provincia previste dalla presente legge, dal capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, e da ogni altra disposizione di legge. Lo statuto dell'ente determina, in relazione alla struttura organizzativa della singola amministrazione, quali delle suddette funzioni competano al proprio segretario.

4. Il segretario è responsabile della gestione amministrativa del comune o della provincia e dei relativi risultati.

5. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'ente; esercita la potestà di rogare i contratti e di autenticare le firme apposte nelle scritture private, nei quali l'ente è parte o con i quali si assumono impegni diretti verso lo stesso.

6. Il contratto di cui al comma 2, di durata corrispondente a quella del man-

dato del sindaco o del presidente della provincia, prevede, con imputazione dell'onere relativo a carico del bilancio dell'ente, il trattamento economico da corrispondere al segretario, che non potrà essere inferiore a quello definito mediante la contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il contratto potrà prevedere la corresponsione al segretario di trattamenti accessori proporzionati alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, nei limiti minimi e massimi stabiliti dal competente organismo regionale di gestione dell'albo.

7. Il segretario alla scadenza, per qualunque causa, del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continua a svolgere le proprie funzioni presso l'ente di appartenenza fino alla nomina del successore.

8. È demandato alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:

a) le modalità per la costituzione e la tenuta dell'albo di cui al comma 1, che deve essere suddiviso in più sezioni di qualificazione professionale, differenziate in relazione all'entità demografica ed alla struttura organizzativa dei comuni e delle province, con una sezione speciale riservata ai segretari a disposizione, da utilizzare per le sostituzioni temporanee, per le esigenze degli organismi di gestione dell'albo o della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui alla lettera e), o per altri incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

b) i criteri e le modalità di determinazione della quota massima di iscritti alle diverse sezioni dell'albo, in relazione al numero degli enti locali ed all'esigenza di assicurare la dotazione necessaria alla copertura dei posti disponibili;

c) le modalità per l'iscrizione all'albo dei candidati in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e dei titoli ad essi rispettivamente equipollenti per legge, che non abbiano superato i limiti di età previsti dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, prevedendo un esame per l'ammissione ad un corso concorso selettivo di formazione dirigenziale e, limitatamente a coloro che conseguono l'abilitazione, un periodo di tirocinio pratico presso i comuni;

d) le modalità per il passaggio o l'iscrizione alle sezioni superiori dell'albo, prevedendo in ogni caso per quella superiore all'iniziale un corso selettivo di perfezionamento con esame finale, riservato ai segretari iscritti nella sezione inferiore dell'albo da almeno quattro anni, ai vicesegretari cui spetti, per statuto o regolamento, la sostituzione del segretario e che abbiano anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni, agli iscritti all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno otto anni, ai liberi professionisti in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso all'albo dei segretari ed iscritti da almeno otto anni al relativo albo professionale, nonché ai dirigenti di aziende private in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'accesso all'albo dei segretari e con esperienza professionale nella qualifica non inferiore a otto anni;

e) le modalità di svolgimento dei corsi-concorso per l'iscrizione all'albo e dei corsi selettivi di perfezionamento per il passaggio alle sezioni superiori, prevedendo la disciplina di funzionamento e le modalità di articolazione regionale della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, che dovrà curare l'attività didattico-formativa, di perfezionamento e di aggiornamento dei segretari dei comuni e delle province da svolgere in collaborazione con

le università, le autonomie locali e gli organi comunitari, favorendo lo scambio di esperienze con le categorie professionali ed imprenditoriali pubbliche e private;

f) le modalità per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché i requisiti per la loro collocazione nelle sezioni di cui alla lettera a);

g) le modalità di sostituzione dei segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento con i segretari nominati dal sindaco o dal presidente della provincia;

h) i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi, centrale e regionali, di gestione dell'albo, presieduti, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal commissario del Governo e, inoltre, composti per metà da componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e per l'altra metà da segretari comunali o provinciali eletti su liste di candidati, prevedendo per l'organismo centrale compiti di indirizzo e controllo e per gli organismi regionali compiti attinenti alla gestione dell'albo;

i) la disciplina dei processi di mobilità dei segretari fra le articolazioni regionali dell'albo, nonché il procedimento per l'iscrizione alla sezione speciale di cui alla lettera a);

l) la misura dei contributi straordinari, con imputazione del relativo onere al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, da corrispondere ai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, per incentivare forme di convenzionamento con altri comuni per l'organizzazione del servizio del segretario.

9. Ai segretari iscritti alla sezione speciale dell'albo di cui al comma 8, lettera a), del presente articolo, che restino momentaneamente sprovvisti di incarico, è comunque attribuito il trattamento economico pari al livello minimo definito dal

pertinente contratto collettivo. La relativa spesa è a carico del fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962.

10. Fino all'attuazione del regolamento di cui al comma 8, si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge per quanto attiene alle funzioni dei segretari.

11. I segretari comunali e provinciali in servizio non possono ricoprire incarichi nei partiti politici ».

2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, come modificato dalla presente legge, è emanato dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

3. È abrogato l'articolo 84 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. Entro sessanta giorni dalla data di prima applicazione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è consentito ai segretari in servizio di ruolo optare fra l'iscrizione alla sezione ordinaria e quella speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono trasferiti, con le modalità fissate dal suddetto regolamento, presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico in godimento. A tal fine le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, escluse le

regioni, riservano, fino all'esaurimento delle domande di mobilità, il 50 per cento dei posti disponibili di livello dirigenziale.

2. Ai segretari in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con anzianità pensionabile che richiedano il collocamento a riposo, è concessa, anche in deroga ad ogni contraria disposizione di legge in materia, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento dell'anzianità di servizio, senza l'applicazione delle riduzioni di legge correlate all'eventuale mancata maturazione dell'età pensionabile. La relativa spesa è posta a carico del fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962.

3. Fino all'attuazione della mobilità di cui al comma 1 il segretario continua a prestare servizio presso l'ente di appartenenza, mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento.

ART. 3.

(Pareri sulle proposte deliberative del consiglio e della giunta).

1. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Il parere sfavorevole deve essere motivato e, ove possibile, deve indicare le diverse soluzioni da adottare. Dei pareri deve farsi menzione nella deliberazione, »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART. 4.

*(Poteri del sindaco
e del presidente della provincia).*

1. Il comma 5-ter dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale e, se previsto dallo statuto o dal regolamento dell'ente, quello di vicesegretario, sono conferiti con decreto del sindaco o del presidente della provincia, su proposta del segretario. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'articolo 51 e dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali, quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale ».

ART. 5.

*(Disposizioni in materia
di diritti di segreteria).*

1. Il provento annuale dei diritti di segreteria di cui all'articolo 10, commi 10 e 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché dei diritti di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è assegnato per l'80 per cento al comune od alla provincia, qualunque sia la classe di appartenenza, e per il rimanente 20 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962.

2. È abrogato il comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

